

**OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
AI SENSI DELLA LEGGE 949/52 (AGEVOLAZIONI ARTIGIANCASSA)**

**I SEZIONE – Informazioni sulla Banca**

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)  
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063  
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00  
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")  
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari  
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie  
– ADR.  
Sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it), indirizzo e-mail [info@bpls.it](mailto:info@bpls.it)  
Telefono 0872/7041 (centralino) – Fax 0872/704260

**II SEZIONE – Caratteristiche e rischi tipici**

**Struttura e funzione economica**

Con il contratto di finanziamento la Banca eroga una somma al cliente che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento, a tasso fisso o variabile, con rate a scadenze concordate.

I finanziamenti a favore delle imprese artigiane possono essere concessi a fronte di investimenti riguardanti il laboratorio, i macchinari, le attrezzature e le scorte.

I finanziamenti possono essere assistiti da garanzie di natura reale (ipoteca, privilegio, pegno) o personale (fidejussione, avallo).

Qualora ne ricorrano le condizioni, i finanziamenti possono beneficiare del contributo in conto interessi ai sensi della Legge 949/52.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso (nel caso di operazione a tasso fisso);
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), se prevista in contratto.

**III SEZIONE – Condizioni economiche**

**Calcolo degli interessi:**

posticipato, per i giorni del mese commerciale, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni

**Calcolo degli interessi di mora:**

posticipato, per gli effettivi giorni di ritardo nel pagamento della rata, calcolato sulla base di un anno di 365 giorni

**Condizioni:**

- tasso annuo nominale (T.A.N.) massimo:

- 7,00% (nel caso di tasso fisso)

- media aritmetica semplice mensile del valore assunto dal parametro EURIBOR "6 mesi" (divisore 365), rilevata nel mese solare antecedente a quello di decorrenza di ciascuna rata ed arrotondata allo 0,005 superiore, maggiorata di 4,00 punti (nel caso di tasso variabile)

- Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.):	7,353% (per operazione ipotecaria di Euro 100.000, durata 10 anni, con rimborso in n. 20 rate semestrali, al tasso fisso del 7,00%)
- tasso di mora:	maggiorazione di 3 punti da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno di scadenza della rata insoluta
- spese di istruttoria*:	0,50 per cento, calcolate sull'importo del finanziamento
- imposta sostitutiva*:	0,25 per cento, calcolata sull'importo del finanziamento
- spese incasso rata*:	non previste
- spese di perizia (per operazioni ipotecarie)*:	perizia affidata a Società e a Tecnici esterni abilitati con recupero del relativo costo a carico del cliente
- assicurazione immobile*:	fino all'estinzione del mutuo, la parte mutuataria ha l'onere di assicurare, e vincolare a favore della Banca, a proprie spese, presso un Istituto assicurativo di gradimento della Banca, gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria. I beni dovranno essere assicurati contro l'incendio, il fulmine e lo scoppio del gas. Il valore da assicurare sarà indicato dalla Banca medesima. La parte mutuataria ha altresì l'onere di assicurare i fabbricati che venissero successivamente eretti sui beni ipotecati.
- spese certificazione interessi passivi:	Euro 25,00
- spese accollo mutuo:	Euro 300,00
- spese accollo quota frazionata:	Euro 60,00
- spese frazionamento ipoteca:	Euro 75,00 a quota frazionata con minimo € 250,00
- spese cancellazione ipoteca (a mutuo estinto):	Euro 200,00
- spese cancellazione ipoteca senza estinzione contabile del mutuo:	Euro 110,00
- spese cancellazione ipoteca ai sensi dell'art. 40bis D.Lgs. n. 385/93:	Euro 0,00
- spese per variazione bene oggetto di ipoteca / restrizione / sostituzione / estensione di ipoteca:	0,1% sul valore liberato con minimo di € 200,00
- riduzione importo ipoteca:	Euro 300,00
- rinnovo ipotecario:	Euro 200,00
- spese modifica durata ammortamento/preammortamento:	Euro 110,00
- spese rinegoziazione tasso:	1,50 per cento, calcolate sul debito residuo con minimo € 300,00
- spese per rinuncia mutuo:	Euro 50,00

- commissione per estinzione anticipata:	1,00 per cento, calcolata sul capitale restituito anticipatamente
- commissione per invio sollecito di pagamento:	Euro 5,00 (cadauno)
- recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto)*:	Euro 1,33
- recupero spese per invio quietanza:	Euro 0,75
Periodicità invio rendiconto	annuale
Periodicità invio documento di sintesi	annuale

\* spese che rientrano nel calcolo del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it).

#### IV SEZIONE – Clausole contrattuali

**EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO:** Il finanziamento verrà erogato all'impresa, in una o più soluzioni, previa esibizione di idonea documentazione definitiva di spesa relativa agli investimenti effettuati.

L'impresa si obbliga a mantenere la destinazione dichiarata degli investimenti per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

**RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO:** Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire secondo le rate, comprensive di capitale ed interessi, e le scadenze indicate nel contratto, mediante addebito su conto corrente intestato all'impresa.

**EVENTUALE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:** Qualora ne ricorrano le condizioni, il finanziamento potrà beneficiare del contributo in conto interessi da parte di Artigiancassa la quale lo corrisponderà all'impresa per il tramite della Banca con le modalità previste dal "Regolamento per le operazioni di credito artigiano agevolato".

**INTERESSI DI MORA:** Qualora l'impresa non provveda puntualmente, secondo quanto stabilito nel contratto ed entro i termini nello stesso previsti, al rimborso del finanziamento e al totale pagamento alle rispettive scadenze delle rate, si produrrà di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora al tasso di 3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in ragione d'anno, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento da parte dell'impresa.

**ESTINZIONE ANTICIPATA:** La Banca potrà concedere, su richiesta dell'impresa, l'estinzione anticipata del finanziamento previa corresponsione da parte dell'impresa stessa di una commissione onnicomprensiva pari all'1,00% (uno per cento) del capitale restituito anticipatamente.

**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. – ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa – costituisce decadenza dal beneficio del termine.

La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:

- l'impresa non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- l'impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti;
- l'impresa non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- l'impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere.

Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell'impresa che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

**MODIFICA DELLE CONDIZIONI:** La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note all'impresa mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385. L'impresa ha diritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**FORO COMPETENTE:** Unico ed esclusivo Foro competente per la risoluzione di ogni controversia derivante dal contratto è quello di Lanciano.

**RECLAMI:** i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale – Viale Cappuccini n. 76 – 66034 Lanciano, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi a:  
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitroBancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

#### **CONCILIAZIONE**

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54.

#### **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

**Tasso fisso:** tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

**Rata:** pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

**Ammortamento:** piano di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.):** rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente; detto costo effettivo, da determinarsi al momento della stipula, tiene conto del tasso di interesse e di tutte le spese di natura bancaria che il cliente è tenuto a pagare.